



Statuten des Graubündner Kantonalen Musikverbandes

Statuts da l'Uniun chantunala
da musica dal Grischun

Statuto della Federazione
bandistica grigionese

2017

fondata il 27 gennaio 1901

Statuto

della Federazione bandistica grigionese (FBG)

Per la FBG va da sé che tutte le funzioni possono essere svolte sia da uomini sia da donne. Per preservare l'uniformità linguistica degli statuti si è scelto di utilizzare la forma maschile.

I. Nome, sede e scopo

| | |
|---------------------------|--|
| Nome e sede | Articolo 1 La Federazione bandistica grigionese (di seguito FBG) è un'associazione corporativa ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero con sede e foro giuridico presso il domicilio del Presidente cantonale. La FBG è apolitica e aconfessionale. |
| Anno federativo | Per anno federativo si intende l'anno civile. |
| Struttura | Articolo 2 La FBG è costituita da tutte le associazioni bandistiche e bande giovanili del nostro Cantone, che si sottopongono ai presenti statuti. Le associazioni affiliate sono suddivise nei seguenti distretti: |
| Distretto I | Bregaglia, Engadina, Val Monastero e Val Poschiavo |
| Distretto II | Cinque Villaggi, Signoria e Territorio di Davos e Prettigovia |
| Distretto III | Val Calanca, Imboden, Grigioni centrale, Val Mesolcina e Plessur |
| Distretto IV | Surselva |
| Distretti musicali | <p>2.1 I distretti musicali rappresentano direttamente le associazioni affiliate in seno al comitato cantonale e lo assistono nella realizzazione di scopo, obiettivi e compiti.</p> <p>2.2 I distretti musicali sono autonomi e dotati di ampia capacità decisionale in tutti gli ambiti che gli statuti cantonali non disciplinano in maniera esclusiva.</p> <p>2.3 I distretti si dotano di regole in maniera indipendente e sono amministrativamente autonomi.</p> <p>2.4 Gli statuti dei distretti musicali devono essere approvati dal comitato cantonale.</p> <p>2.5 Tra i compiti più importanti dei distretti musicali rientra l'organizzazione delle feste distrettuali della musica con regolamenti autonomi.</p> |

- Articolo 3**
- Obiettivo La FBG si prefigge di:
- 3.1 promuovere e coltivare la musica bandistica nonché salvaguardare e rappresentare gli interessi comuni;
 - 3.2 assistere le associazioni affiliate nello svolgimento dei loro compiti;
 - 3.3 risvegliare nei giovani l'interesse e l'entusiasmo per la musica bandistica e promuovere e sostenere la loro formazione musicale nella misura delle sue possibilità;
 - 3.4 promuovere la formazione di trombettiere e tamburino militare e adoperarsi per le fanfare militari;
 - 3.5 coltivare la relazioni con altre federazioni cantonali;
 - 3.6 riconoscere i meriti dei musicisti e curarne i contatti.

- Articolo 4**
- Scopo La Federazione raggiunge i suoi scopi attraverso:
- 4.1 l'organizzazione e la realizzazione di corsi rivolti a dirigenti e suonatori di strumenti secondo le direttive dell'Associazione bandistica svizzera (ABS);
 - 4.2 attività di tutti i tipi che contribuiscono alla formazione e alla formazione continua dei suoi membri e che promuovono la musica bandistica;
 - 4.3 la promozione dei contatti tra i quattro distretti musicali e le associazioni affiliate;
 - 4.4 l'attribuzione secondo il regolamento, dell'organizzazione della Festa cantonale della musica che ricorre di norma ogni cinque anni;
 - 4.5 l'attribuzione della Festa cantonale delle bande giovanili che ricorre a intervalli regolari;
 - 4.6 la collaborazione con i media;
 - 4.7 la consegna di libretti ai musicisti e distinzioni ai veterani;
 - 4.8 la gestione degli archivi.

II. Qualità di membri

| | |
|-----------------------|---|
| Adesione | <p>Articolo 5 Possono aderire alla FBG tutte le società filarmoniche e bande giovanili del Cantone dei Grigioni. Ogni associazione affiliata alla Federazione è automaticamente membro dell'ABS.</p> |
| Procedura di adesione | <p>Articolo 6 Per aderire alla Federazione, un'associazione deve farne richiesta al presidente cantonale, allegando gli statuti e indicando il numero di soci. Il comitato cantonale delibera sull'ammissione. In caso di rigetto di una domanda, l'associazione ha tre mesi per presentare ricorso all'assemblea dei delegati.</p> |
| Decisione | <p>Articolo 7 La delibera di adesione FBG è comunicata all'associazione richiedente per iscritto. L'adesione alla FBG comporta diritti e doveri.</p> |
| Dimissioni | <p>Articolo 8 Le dimissioni dalla FBG avvengono tramite comunicazione per lettera raccomandata indirizzata al presidente cantonale e corredata di verbale dell'atto di decisione. Sono ammesse solo per la fine di un anno. Quando un'associazione si dimette dalla FBG decade il suo stato di membro dell'ABS.</p> |
| Esclusione | <p>Articolo 9 Le associazioni che vengono meno ai loro doveri o che con il loro comportamento nuocciono alla reputazione della FBG, possono esserne escluse su richiesta del comitato cantonale per decisione dell'assemblea dei delegati.</p> |
| Unisono | <p>Articolo 10 «Unisono» è la pubblicazione della federazione. Circa il numero di copie per associazione prevalgono le disposizioni dell'ABS.</p> |
| Doveri | <p>Articolo 11 Tutti i membri della Federazione hanno il dovere di:</p> <ul style="list-style-type: none">11.1 sostenere obiettivo e scopo della FBG nel limite delle proprie capacità e rispettare le norme contenute negli statuti e regolamenti e le decisioni del comitato e dell'assemblea dei delegati;11.2 partecipare alle assemblee;11.3 versare i contributi annui alla FBG, alla SUIISA ed eventuali altri contributi determinati dall'assemblea dei delegati;11.4 acquistare e pagare il numero prestabilito di esemplari di «Unisono». |
| Diritti | <p>Articolo 12 In seno all'assemblea dei delegati, tutte le associazioni affiliate hanno diritto di voto e di elezione ai sensi dell'articolo 20 e tutte le associazioni e tutti i distretti hanno diritti di mozione e di iniziativa.</p> |
| Nomina di veterani | <p>Articolo 13 Le categorie di veterani si distinguono per la durata dell'operato a favore della musica bandistica: veterano FBG (25 anni), veterano federale dell'ABS (35 anni), veterano onorario</p> |

cantonale (50 anni), veterano CISM (Federazione Internazionale delle Società Musicali) (60 anni) e veterano federale onorario (70 anni).

Gli anni di impegno in seno al comitato della FBG sono pienamente riconosciuti e registrati nel libretto.

Non c'è limite di età per essere nominato veterani. Fanno fede gli anni di attività musicale in un Paese riconosciuto dalla CISM; in Svizzera sono registrati nel libretto di musicista. Per il resto si applicano mutatis mutandis le disposizioni del regolamento dei veterani dell'ABS.

I veterani sono onorati in occasione di una festa cantonale o distrettuale della musica. In assenza, il comitato determina il luogo dell'omaggio per i singoli distretti musicali.

Articolo 14

Annuncio
de veterani

Le associazioni annunciano al Segretariato i veterani meritevoli di riconoscimento entro il 15 dicembre dell'anno precedente.

Ai veterani è consegnata una medaglia e ai veterani della CISM e federali anche un attestato.

Articolo 15

Omaggio ai dirigenti

Vent'anni di attività di un dirigente sono onorati con un attestato. Ne va fatta richiesta al Segretario dell'associazione di riferimento, corredata da un elenco succinto dei riconoscimenti ottenuti.

Articolo 16

Membri onorari

Chi si è reso meritevole per il suo impegno a favore della musica bandistica nel Cantone può essere nominato membro onorario della FBG dall'assemblea dei delegati, previa richiesta del comitato cantonale. I membri onorari sono invitati alle assemblee e alle feste cantonali della musica.

III. Organi della FBG

| | |
|----------------------------|--|
| Organi | <p>Articolo 17 Gli organi della FBG sono:</p> <p>17.1 l'assemblea dei delegati</p> <p>17.2 il comitato cantonale</p> <p>17.3 l'ufficio di revisione</p> <p>Articolo 18</p> |
| Commissioni | <p>Il comitato cantonale nomina le seguenti commissioni:</p> <p>18.1 la commissione musica</p> <p>18.2 ulteriori commissioni, a seconda delle necessità</p> |
| Assemblea dei delegati | <p>Articolo 19 L'assemblea dei delegati è l'organo superiore della FBG ed è composta da:</p> <p>19.1 i delegati delle associazioni affiliate</p> <p>19.2 il comitato cantonale</p> <p>19.3 i membri onorari della FBG</p> <p>19.4 la commissione musica</p> |
| Diritto di voto e elezione | <p>Articolo 20 Ogni associazione affiliata ha il diritto e il dovere di presentare due delegati all'elezione. Ogni candidato ha un voto. L'elezione dei delegati avviene attraverso le associazioni affiliate. Ogni associazione determina l'indennizzo della propria delegazione. Ognuno dei membri del comitato e della commissione musica nonché ciascun membro onorario ha diritto a un voto nell'assemblea dei delegati.</p> |
| Calendario | <p>Articolo 21 L'assemblea ordinaria si tiene nel 3° o nel 4° mese dell'anno civile. A seconda delle necessità possono essere indette assemblee straordinarie se:</p> <p>21.1 il comitato cantonale lo ritiene necessario;</p> <p>21.2 un terzo delle associazioni affiliate lo richiede.</p> <p>La richiesta deve essere indirizzata al presidente cantonale e giustificata mediante un ordine del giorno.</p> |
| Facoltà di decisione | <p>Articolo 22 A prescindere dal numero di votanti presenti, l'assemblea dei delegati ha facoltà di decidere. Le associazioni affiliate che non sono rappresentate da delegati in seno all'assemblea sono anch'esse tenute al rispetto delle decisioni adottate.</p> |

Articolo 23

Richieste all'assemblea Richieste e proposte rivolte all'assemblea dal comitato, dalle associazioni affiliate o dai distretti musicali devono essere formulate con chiarezza, giustificate e indirizzate al presidente cantonale entro il 15 dicembre dell'anno precedente. Se non sono rispettati questi requisiti le richieste non potranno essere trattate.

Articolo 24

Competenze dell'assemblea

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti inalienabili:

1. elezione degli scrutatori
2. approvazione del verbale dell'assemblea precedente;
3. omaggio ai soci deceduti dall'ultima assemblea ordinaria;
4. approvazione dei rapporti annuali
 - a) del presidente cantonale
 - b) del presidente della commissione musica
 - c) del capo dei veterani
5. approvazione del bilancio di fine anno, del rapporto dell'ufficio di revisione e scarico del comitato;
6. approvazione del preventivo;
7. elezione del presidente e dei membri del comitato per un mandato di 4 anni;
8. nomina dei revisori o dell'ufficio di revisione;
9. determinazione dei contributi alla Federazione;
10. attribuzione del luogo della festa cantonale della musica e della festa cantonale delle bande giovanili, cercando nella misura del possibile di assicurare la rotazione di anno in anno tra distretti musicali;
11. esclusione di associazioni dalla FBG;
12. evasione delle richieste del comitato, dei distretti e delle associazioni;
13. determinazione del luogo dell'assemblea successiva;
14. elezione dei delegati all'ABS per un mandato di 4 anni;
15. ringraziamenti e omaggi;
16. varia e inchiesta

I punti n. 7, 10, 11 e 14 dell'ordine del giorno sono trattati solo quando è necessario.

Articolo 25

Elezioni e votazioni

Si vota per mano alzata, fatta eccezione per l'elezione del presidente cantonale e dei membri ulteriori del comitato e per la determinazione della sede della Festa quando sussistono varie candidature. L'assemblea dei delegati ha facoltà di scegliere la modalità del voto segreto anche per altri decisioni. Al primo turno occorre raggiungere la maggioranza assoluta, al secondo basta la maggioranza relativa. A parità di voti, prevale il voto del presidente.

| | |
|-----------------------------|---|
| Comitato cantonale | <p>Articolo 26 Organo direttivo della FBG, è costituito da un comitato di almeno 3 e al massimo 5 membri eletti dall'assemblea dei delegati per un mandato di quattro anni rinnovabile. Il Presidente della commissione musica è nel contempo membro del comitato. Se un membro dà le dimissioni prima dello scadere del suo mandato la successiva assemblea dei delegati ne elegge un sostituto per lo scorcio residuo del mandato.</p> |
| Organizzazione del comitato | <p>Articolo 27 Le attività e le funzioni dei membri del comitato sono disciplinate in un regolamento separato che è parte integrante degli statuti della FBG.</p> |
| Sedute | <p>Articolo 28 Il comitato cantonale si riunisce secondo necessità su convocazione scritta del Presidente, che deve avvenire con almeno 14 giorni di anticipo rispetto alla seduta e contenere l'ordine del giorno.</p> |
| Competenze del comitato | <p>Articolo 29 Le mansioni ordinarie del comitato sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> 29.1 sorveglianza del rispetto e dell'esecuzione di statuti e regolamenti; attuazione delle decisioni del assemblea dei delegati; tutela degli interessi della FBG e della musica bandistica; 29.2 approvazione dei verbali delle sedute del comitato; 29.3 adesione di nuove associazioni; 29.4 controllo dell'elenco degli attivi delle associazioni affiliate; 29.5 in assenza di candidature, determinazione di un luogo per la festa cantonale della musica; 29.6 elezione del presidente e dei membri della commissione musica; 29.7 elezione degli esperti per la festa cantonale della musica su richiesta della commissione musica; 29.8 esame e approvazione del comitato direttivo e del programma delle feste cantonali della musica; 29.9 redazione dei processi verbali delle sedute; 29.10 contabilità della Federazione; 29.11 omaggio a veterani e soci onorari. 29.12 altre mansioni affidategli dall'assemblea dei delegati. |
| Indennizzo | <p>Articolo 30 I membri del comitato e della commissione musica hanno diritto a un'indennità giornaliera e al rimborso delle spese di vitto, alloggio e trasferta. Le spese giustificate sono riscalite giusta il regolamento spese della FBG. Le note spese vanno presentate spontaneamente ogni trimestre al Segretariato.</p> |

| | |
|---------------------------------|---|
| Firma giuridicamente vincolante | <p>Articolo 31</p> <p>La FBG è vincolata dalla firma del presidente con un membro della direzione del Segretariato.</p> |
| Presidente cantonale | <p>Articolo 32</p> <p>Il Presidente cantonale presiede le sedute dell'assemblea dei delegati e del comitato e dirige i dibattiti. Durante le sedute del comitato riferisce e informa in merito a mansioni e eventi della seduta precedente. Effettua il seguito delle decisioni adottate ed è il referente nei confronti di altre organizzazioni.</p> |
| Vicepresidente | <p>Articolo 33</p> <p>Se il presidente non è in grado di presiedere una riunione gli subentra il vicepresidente, che ne assume i compiti corredati di diritti e doveri e al quale il regolamento prevede che possano inoltre essere affidati compiti supplementari.</p> |
| Segretariato | <p>Articolo 34</p> <p>Con il suo operato, il Segretariato appoggia il comitato secondo particolari istruzioni del presidente e in conformità con il regolamento.</p> |
| Rapporto d'attività | <p>I membri del comitato stilano un resoconto delle loro attività all'attenzione dell'assemblea dei delegati, in cui i compiti sono articolati dal regolamento.</p> |
| Ufficio di revisione | <p>Articolo 35</p> <p>L'assemblea dei delegati elegge i membri dell'ufficio di revisione per un mandato di un anno. I revisori hanno il compito di verificare formalmente e materialmente le operazioni di pagamento e il bilancio di fine anno e di produrre lo stato patrimoniale. Sono tenuti a stilare in tempo un resoconto scritto e a presentare la domanda all'attenzione dell'assemblea dei delegati.</p> |
| Commissione musica | <p>Articolo 36</p> <p>Il comitato della FBG elegge una commissione musica composta di cinque membri, che rimangono in carica quattro anni e preposti ai compiti inerenti agli aspetti tecnico-musicali.</p> |
| Costituzione | <p>Articolo 37</p> <p>Il Presidente della commissione musica è eletto dal comitato, mentre gli altri membri decidono autonomamente come ripartire le varie funzioni. Il presidente della commissione musica è nel contempo membro del comitato.</p> |

Articolo 38

Presidente della
commissione

La commissione musica si riunisce secondo necessità su convocazione scritta del Presidente, che deve avvenire con almeno 14 giorni di anticipo rispetto alla seduta e contenere l'ordine del giorno. Il Presidente informa il comitato e l'assemblea dei delegati delle attività della commissione musica.

Articolo 39

Compiti della
commissione musica

La commissione musica è competente per:

- 39.1 organizzare e gestire la formazione;
- 39.2 esaminare i candidati di corsi di formazione strumentistica;
- 39.3 realizzare convegni;
- 39.4 elaborare il regolamento della festa cantonale della musica su incarico del comitato e dell'assemblea dei delegati;
- 39.5 nominare candidati all'elezione di esperti per la festa cantonale della musica;
- 39.6 determinare i pezzi musicali oggetto dell'esame per la festa cantonale della musica;
- 39.7 selezionare i pezzi musicali per la prima rappresentazione alla festa cantonale della musica, con riserva dell'approvazione del comitato.
- 39.8 eseguire i compiti che le competono come da regolamento;
- 39.9 fornire consulenza tecnica a società filarmoniche;
- 39.10 organizzare e realizzare corsi preparatori all'esame di trombetta (musica militare).

Le decisioni della commissione musica sono soggette all'approvazione del comitato.

IV. Feste cantonali della musica

| | |
|------------------------------|--|
| Festa cantonale della musica | Articolo 40 Secondo il regolamento, la responsabilità di organizzazione e realizzazione della festa cantonale è delegata a una delle associazioni, che se ne incarica in collaborazione con il comitato e la commissione musica. |
| Restrizioni | Articolo 41 Negli anni in cui si tiene una festa cantonale della musica non possono essere organizzate feste distrettuali. |
| Onorari | Articolo 42 Gli onorari, le spese per la stesura dei resoconti e le spese di trasferta degli esperti nonché le spese di pubblicazione delle relazioni del gruppo di esperti sono a carico della FBG secondo le tariffe dell'ABS. |

V. Affari finanziari

| | |
|-------------------|--|
| Finanze | Articolo 43 Le entrate della FBG sono costituite da: 43.1 un contributo annuo da parte di tutti i soci attivi dei membri della Federazione; 43.2 i proventi d'interesse del patrimonio; 43.3 le sovvenzioni e le garanzie di deficit; 43.4 i contributi volontari, le donazioni e i legati; 43.5 eventuali altri contributi determinati dall'assemblea dei delegati; 43.6 i contributi di sponsor; 43.7 i contributi per le feste cantonali della musica, conformemente al regolamento; 43.8 i contributi straordinari delle associazioni. |
| Ruolo finanziario | Articolo 44 I contributi all'ABS e alla SUISA sono riscossi dalla Federazione cantonale e versati alle suddette organizzazioni. |
| Uscite | Articolo 45 Le uscite della FBG derivano dall'esercizio del suo mandato e sono: 45.1 i costi di gestione del segretariato; 45.2 le indennità giornaliere e le spese corrisposte a membri del comitato, della commissione musica e ai delegati dell'ABS; 45.3 stampati e materiale d'ufficio; 45.4 eventuali contributi a favore di corsi per dirigenti o per strumentisti; 45.4 spese di partecipazione a convegni, ecc. |

VI. Bandiera cantonale

| | |
|------------------------------|---|
| Bandiera e alfiere cantonali | Articolo 46 La FBG possiede una bandiera cantonale quale simbolo di unità. È conservata in un luogo sicuro per un anno dalla società filarmonica che, per ultima, ha organizzato la festa cantonale. La stessa associazione mette a disposizione, per quell'anno, l'alfiere cantonale e un suo sostituto, i quali svolgono le proprie funzioni sotto la guida del presidente cantonale. |
|------------------------------|---|

VII. Archivio

| | |
|----------|---|
| Archivio | Articolo 47 Per custodire in modo ordinato atti e materiali la FBG mantiene un archivio la cui gestione è affidata al Segretariato. La documentazione importante per la Federazione è conservata nell'Archivio di Stato del Cantone dei Grigioni. |
|----------|---|

VIII. Revisione degli statuti

| | |
|-------------------------|---|
| Revisione degli statuti | Articolo 48 Le richieste di revisione totale o parziale degli statuti devono essere giustificate e pervenire entro il 15 dicembre dell'anno precedente al presidente cantonale. La decisione di procedere a una revisione deve essere votata con una maggioranza dei due terzi dei delegati presenti, mentre che per la modifica di singoli articoli basta la maggioranza assoluta. |
|-------------------------|---|

IX. Scioglimento della Federazione

| | |
|--------------|--|
| Scioglimento | Articolo 49 L'assemblea decide in merito allo scioglimento della FBG. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide se è raggiunto un quorum di tre quarti dei delegati. Lo scioglimento della FBG deve essere sancito da una maggioranza di tre quarti dei delegati presenti. |
|--------------|--|

Se il quorum è insufficiente va convocata una seconda assemblea entro al massimo cinque settimane, la quale è atta a deliberare indipendentemente dal numero dei delegati presenti. Se entro dieci anni la Federazione non è rifondata, il suo patrimonio diventa proprietà dell'ABS.

X. Disposizioni finali

| | |
|----------------------------|--|
| Lingue, interpretazione | Articolo 50 Gli statuti della FBG sono redatti in tedesco, romancio e italiano. In caso di incertezza fa fede la versione tedesca. Regolamenti e verbali sono redatti solo in lingua tedesca. |
| Entrata in vigore | Articolo 51 I presenti statuti entrano immediatamente in vigore dopo la loro approvazione da parte dell'assemblea dei delegati e sostituiscono gli statuti approvati dall'assemblea tenutasi a Untervaz l'8 aprile 2006. |


GRAUBÜNDNER KANTONALER MUSIKVERBAND
FEDERAZIONE BANDISTICA GRIGIONESE
UNIUN CHANTUNALA DA MUSICA DAL GRISCHUN

per il Comitato cantonale




Andy Kollegger
Presidente

per il Segretariato



Ladina Gisep Bachmann
Segretaria

per la Commissione musica



Reto Mayer
Presidente Commissione
musica